

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

CXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:			
PRESIDENTE	1072	BOLOGNA: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735);	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (4796);			
RICCIO ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (524)	1072	GIRARDIN e CANESTRARI: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (4250);	
PRESIDENTE	1072, 1073, 1075, 1079, 1080	RUSSO SPENA: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159);	
CORONA ACHILLE, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	1073, 1075, 1080	VIZZINI: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582)	1081
GAGLIARDI, <i>Relatore</i>	1073, 1074, 1075, 1079	PRESIDENTE	1081, 1085, 1086
GREPPI	1080	BELCI	1086
VIVIANI LUCIANA	1073, 1074, 1075, 1079		
Proposte di legge (Discussione e rinvio):			
GAGLIARDI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679);			
BELCI: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858);			

	PAG.
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1086
GREPPI	1086
LA BELLA	1086
MATTARELLI, <i>Relatore</i>	1082
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1089

La seduta comincia alle 9,10.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Dal Canton Maria Pia, Pellicani e Simonacci.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante (4796); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio ed altri: Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante (524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Riccio, Radi, Belotti, Agosta, Alba, Aldisio, Alessandrini, Amadeo, Amatucci, Amodio, Armani, Baldi, Barberi, Bassi, Berretta, Bettiol, Biaggi Nullo, Bianchi Fortunato, Bologna, Borghi, Borra, Bonaiti, Bontate Margherita, Bosisio, Bova, Buffone, Buzzetti, Buzzi, Caiati, Caiazza, Canestrari, Cappello, Carcaterra, Miotti Carli Amalia, Carra, Castellucci, Cattaneo Petrini Giannina, Cavallari, Cavallaro, Cengarle, Ceruti, Cocco Maria, Colasanto, Conci Elisabetta, Colleoni, Dagnino, Dall'Armellina, D'Amato, D'Antonio, D'Arezzo, Darida, De Capua, De' Cocci, Del Castillo, De Leonardis, Dell'Andro, De Maria, De Marzi, De Zan, Dossetti, Elkan, Evangelisti, Fabbri, Foderaro, Fornale, Fortini, Fracassi, Franzo, Fusaro, Gagliardi, Ghio, Giglia, Gioia, Girardin, Gitti, Graziosi, Guariento, Helfer, Imperiale, Iozzelli, Laforgia, La Penna, Lattanzio, Lucchesi, Mancini Antonio, Mattarelli, Mengozzi, Merenda, Negrari, Origlia, Pala, Patrini, Pedini, Pella, Pennacchini, Piccoli,

Pintus, Pitzalis, Pucci Ernesto, Quintieri, Raccetti, Rampa, Reale Giuseppe, Romanato, Rosati, Ruffini, Russo Vincenzo, Salizzoni, Sammartino, Sangalli, Sarti, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Sinesio, Sorgi, Spadola, Stella, Tantalò, Toros, Tozzi Condivi, Truzzi, Turnaturi, Urso, Valiante, Vedovato, Viale, Villa, Zanibelli, Zugno: « Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sull'attività dello spettacolo viaggiante ».

Comunico che alla discussione di questo provvedimento partecipa l'onorevole Loreti in sostituzione dell'onorevole Matteotti.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4796.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TITOLO I

ART. 1.

Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

(È approvato).

ART. 2.

Sono considerati « spettacoli viaggianti » le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

È istituita presso il Ministero del turismo dello spettacolo una Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, che la presiede;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell'interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno del Ministero dell'interno.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Gli onorevoli Viviani Luciana e Alatri propongono di sopprimere la lettera c) e al penultimo comma di sostituire le parole « una terna di nominativi » con le parole « una rosa di nominativi ».

VIVIANI LUCIANA. Ho proposto la soppressione della lettera c), perché ho l'impressione che la Commissione consultiva sia un po' troppo appesantita dalla presenza di organi burocratici, per cui non ritengo opportuno che ne faccia parte, oltre al ministro del turismo e dello spettacolo e del direttore generale, anche un altro funzionario dello stesso Ministero.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La presenza di un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale è stata prevista nello schema adottato per leggi similari. A questo proposito, quando si discusse il provvedimento sulla lirica, non si fece alcuna obiezione. Generalmente si è seguito il criterio di indicare che la Commissione è presieduta dal ministro del turismo e dello spettacolo ed è composta dal direttore generale dello spettacolo e da un funzionario del Ministero, competente per il settore.

PRESIDENTE. Vorrei sapere perché si prevede la partecipazione di un funzionario di grado elevato del Ministero del turismo e dello spettacolo, mentre gli altri dicasteri possono delegare a rappresentarli semplici funzionari.

Se è giusto che rappresentante del Ministero del turismo in seno alla commissione sia un funzionario con qualifica non inferiore ad ispettore generale, perché non è stata precisata una qualifica analoga per i rappresentanti degli altri ministeri?

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Infatti, per il Ministero dell'interno, per esempio, in genere c'è un prefetto.

VIVIANI LUCIANA. Debbo dire che le spiegazioni dell'onorevole Ministro non mi hanno molto convinta. Comunque, non ne fo un problema e ritiro il mio primo emendamento.

PRESIDENTE. La onorevole Viviani ha proposto un secondo emendamento: al penultimo comma, sostituire le parole: « una terna di nominativi » con le parole: « una rosa di nominativi ».

VIVIANI LUCIANA. Ho proposto questo emendamento perché la dizione dell'articolo non è chiara su questo punto, giacché sembra che praticamente debba essere presentata una unica terna da includere nella commissione consultiva. Insomma, non risulta chiaro che vi siano delle categorie ciascuna delle quali debba presentare una rosa di nomi.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Possiamo dire: « terna » proposta da ciascuna delle organizzazioni ».

VIVIANI LUCIANA. Accetto questa dizione. Così si vede che c'è una possibilità di scelta.

GAGLIARDI, *Relatore*. Anche per il cinema ci siamo comportati analogamente: c'è la terna.

VIVIANI LUCIANA. La mia obiezione era diversa. Ci sono varie organizzazioni che rappresentano i datori di lavoro e altre che rappresentano i lavoratori: ciascuna presenta una terna fra cui si scelgono i tre rappresentanti per la commissione consultiva. Secondo la formulazione del testo non risultava che ci potessero essere più terne. Invece, con la modificazione suggerita dall'onorevole Ministro il concetto è chiaro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento nel testo proposto dall'onorevole Ministro, con il quale si propone di sostituire la dizione: « proposta dalle rispettive » con la dizione: « proposta da ciascuna delle ».

— (È approvato). —

L'articolo 3 risulta pertanto così formulato.

ART. 3.

È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una Commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La Commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo, che la presiede;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell'interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell'interno.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso Dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la Commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alle lettere g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della Commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

ART. 4.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spet-

tacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro dell'interno, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

(È approvato).

Gli onorevoli Viviani Luciana e Alatri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

I gestori di circhi equestri e di spettacoli viaggianti, che hanno ottenuto l'autorizzazione di agibilità, vengono iscritti in un apposito elenco compilato a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, che provvederà annualmente al suo aggiornamento.

VIVIANI LUCIANA. Poiché la proposta di legge prevede un elenco delle attività che costituiscono il settore in esame, e poiché si prevede che i gestori di circhi equestri debbano ogni anno chiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'autorizzazione per l'agibilità, noi abbiamo ritenuto, attraverso gli emendamenti presentati, di accelerare la prassi un po' troppo pesante prevista dal disegno di legge.

Attraverso l'iscrizione dei gestori di circhi equestri in un apposito elenco, potrebbe venir meno l'esigenza di dover ogni anno chiedere l'autorizzazione, passando da una richiesta annuale ad una richiesta di durata triennale. A tal fine abbiamo presentato emendamenti agli articoli 6 e 7 purché la revisione della autorizzazione ivi prevista avvenga ogni tre anni.

GAGLIARDI, *Relatore*. Ritengo che l'inserimento di questo articolo in una certa misura sposti tutto il meccanismo della legge.

VIVIANI LUCIANA. Dall'approvazione degli emendamenti deriverebbe che il rinnovo della licenza dovrebbe avvenire ogni tre anni. In tal modo si potrebbe delimitare la procedura, considerando l'obbligo della preventiva comunicazione di eventuali variazioni. Tutta-

via se variazioni non dovessero esservene, si potrà ritenere che la licenza possa automaticamente essere considerata valida per tre anni.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Di fatto un elenco esiste, nel senso che si tiene nota di tutte le autorizzazioni concesse.

Ritengo comunque che non sia possibile prevedere l'autorizzazione di agibilità valida per tre anni, in quanto essa è sempre soggetta alla licenza di polizia, che è annuale, per ovvi motivi di sicurezza. Del resto mi sembra opportuno che nel primo periodo di sperimentazione della legge le licenze siano esaminate anno per anno; il che, tra l'altro, non implica l'adozione di alcuna misura vessatoria.

Vorrei pregare di rinunciare all'emendamento, proprio in considerazione che abbiamo dovuto tener conto del parere e della competenza del Ministero dell'interno.

Quanto al resto, cioè all'elenco in quanto tale, esso esiste, ma non si può dissociare dall'autorizzazione di polizia.

GAGLIARDI, *Relatore*. Siamo legati alla autorizzazione di polizia che costringe al rinnovo ogni anno.

VIVIANI LUCIANA. Sono due cose di carattere diverso. Il circo equestre è uno spettacolo vero e proprio e non capisco perché ci vogliano autorizzazioni di polizia diverse da quelle stabilite per altri spettacoli. Posso capirlo per le giostre, perché lì sono da considerare elementi che possono riguardare la sicurezza dei cittadini od altro.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Ci sono alcuni elementi di sicurezza pubblica che vanno tenuti presenti, tanto è vero che all'articolo 5 è previsto che nel concedere la licenza per un anno l'autorità di pubblica sicurezza controlla che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 successivi. Le altre condizioni di sicurezza contro possibili incidenti, ecc., debbono essere sempre tenute presenti per quanto concerne parchi di divertimento e circhi, perché l'autorità comunale deve concedere di volta in volta l'autorizzazione ad esercitare in uno o altro determinato luogo queste forme di spettacolo e di attrazioni. Quindi la licenza vale per un anno.

Per i teatri e per altre sedi di spettacolo il caso è diverso perché si tratta di impianti fissi. Invece, nel caso dei circhi o degli spettacoli viaggianti, possono esistere condizioni di sicurezza diverse da quelle relative ad una località permanentemente occupata.

PRESIDENTE. Ho qualche dubbio sulla necessità teorica giuridica dell'abbinamento della licenza, perché mentre per altri tipi di esercizi la licenza è annuale, l'autorizzazione invece può avere una durata non legata alla annualità. La questione qui potrebbe essere un'altra: cioè, se c'è la preoccupazione della necessità di rivedere effettivamente molti casi, si potrebbe stabilire una revisione straordinaria per casi particolari. La preoccupazione è che si verifichi qualche caso per cui si debba negare l'autorizzazione per l'anno successivo. Comunque non credo che il legame fra autorizzazione e licenza sia obbligatorio sul piano logico e giuridico.

VIVIANI LUCIANA. In definitiva, le autorizzazioni di pubblica sicurezza « scattano » ogni qualvolta — anche nel corso di un anno — un determinato spettacolo deve trasferirsi. Il che non è legato alla questione della licenza annuale, bensì al fatto che ogni anno questi spettacoli mobili devono stabilirsi in una determinata località. Ma per l'efficienza della gestione dei grandi circhi, sottoposti ad una revisione annuale, è diverso l'obbligo di comunicare la variazione. Insomma, il mio scopo era quello di alleggerire la procedura burocratica.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il circo è una cosa e lo spettacolo viaggiante un'altra.

PRESIDENTE. L'autorizzazione è rilasciata su conforme parere della Commissione. Vorrei sapere chi fa la revisione. Ogni pratica sarà sottoposta all'esame della Commissione? Poiché la revisione è obbligatoria, o il ministro l'attua senza interpellare la Commissione oppure le pratiche di revisione vengono sottoposte da parte del ministro alla Commissione.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. La Commissione consultiva per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante si riunisce una volta l'anno, riconfermando quanto stabilito l'anno precedente, a meno che non siano insorti mutamenti di fondo.

Il Ministero dell'interno ha insistito per questa formulazione.

VIVIANI LUCIANA. Mi sembra che la revisione dovrebbe essere fatta quando si hanno modificazioni, altrimenti si verificherebbero appesantimenti inutili.

Comunque non insisto sugli emendamenti, che ritiro.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, oltre

quelli ritirati, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 5.

Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

(È approvato).

ART. 6.

L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'articolo 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

L'autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusio-

ne degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Non mi sembra un corretto modo di legiferare far riferimento, come accade all'ultimo comma dell'articolo 7, al regolamento di esecuzione.

Propongo formalmente di sostituire le parole: « Con il regolamento di esecuzione della presente legge » con le parole: « Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ».

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento da me proposto.

(È approvato).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'articolo 2.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournee* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la Commissione consultiva di cui all'articolo 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

(È approvato).

TITOLO II

ART. 9.

Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

L'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è abrogato limitatamente alle seguenti parole del terzo comma: « ...nonché per le occupazioni

di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

È inoltre aggiunto il seguente comma 3-bis:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

Prospetto alla Commissione delle modifiche di carattere formale, per una più chiara individuazione delle norme: propongo cioè di sostituire il primo periodo del primo comma con il seguente: « Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Al secondo comma, propongo di sostituire le parole:

« È inoltre aggiunto il seguente comma 3-bis » con le parole « Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis è aggiunto il seguente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

ART. 10.

Al terzo comma dell'articolo 195-bis, inserito nel testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, con l'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, sono soppresse le parole: « ...nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

Dopo il terzo comma del citato articolo 195-bis è aggiunto il seguente:

« Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante sono ridotte al 20 per cento con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

• IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

Do lettura e pongo in votazione gli articoli seguenti ai quali non sono stati presentati emendamenti.

ART. 11.

Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

(È approvato).

ART. 12.

L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

(È approvato).

ART. 13.

Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

(È approvato).

ART. 14.

L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

(È approvato).

ART. 15.

Alla tabella di cui all'allegato B dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 7-bis — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, trattenimenti ed attrazioni, offerti dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante ».

(È approvato).

ART. 16.

Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

(È approvato).

ART. 17.

Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

(È approvato).

ART. 18.

Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'articolo 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, i cui impianti siano andati distrutti o siano stati danneggiati per effetto di eventi fortuiti.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvederà per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, per lo stesso anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ammodernamento degli impianti e di ricostituzione degli stessi, distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

Alla copertura dell'onere di spesa di lire 200 milioni, prevista dal primo comma del presente articolo, si provvederà, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento del fondo globale iscritto per lo stesso anno al Cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con la attuazione del presente provvedimento.

L'onorevole Greppi propone di inserire tra il secondo ed il terzo comma il seguente emendamento aggiuntivo:

« Eventuali residui del fondo dovranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore ».

Tenuto poi conto del parere della Commissione bilancio, l'ultimo comma dovrebbe essere sostituito dal seguente testo più preciso di quello presentato dal Governo:

« All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

GAGLIARDI, *Relatore*. Il mio parere è favorevole all'emendamento del Governo e a quello dell'onorevole Greppi, nonché, si intende, ai suggerimenti della Commissione bilancio.

Con l'articolo in esame si fissa una graduatoria di interventi da attuarsi con il fondo di 200 milioni a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

La priorità dovrebbe essere questa: 1) distruzione o danneggiamento per effetto di effetti fortuiti; 2) difficoltà di gestione; 3) agevolazioni tariffarie; 4) iniziative assistenziali o educative.

PRESIDENTE. La categoria proposta dall'onorevole Greppi è posta in un'altra condizione: cioè, soltanto se vi sono residui. Quindi, mentre la priorità proposta dall'onorevole Greppi è chiara, per le altre categorie si tratta d'una valutazione discrezionale; a meno che non si voglia stabilire una graduatoria cui il Ministro sia vincolato per l'erogazione dei fondi.

Si potrebbe dire: « a titolo di concorso: a) per la ricostituzione degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti; b) per accertate difficoltà di gestione ». E poi: « Eventuali residui del fondo dovranno essere erogati per ammodernamenti » e per l'altra categoria. Cioè, per le prime due categorie l'erogazione è in via ordinaria, per le altre due l'erogazione è subordinata ai residui.

VIVIANI LUCIANA. Fedeli a quanto abbiamo altra volta detto a proposito della questione delle tariffe, abbiamo avuto un contatto con esponenti delle categorie interessate e abbiamo constatato che fra i problemi di cui si chiede più urgente soluzione viene sollevato proprio questo delle tariffe ferroviarie. È vero che questi circhi e spettacoli viaggianti, ecc., si spostano in genere con mezzi propri, ma molti usano i carri merci delle ferrovie. Ecco perché, aderendo a quanto ha detto il relatore, mi sembrerebbe tuttavia giusto — nello stabilire le varie classi di ripartizione del fondo — mettere al secondo posto le agevolazioni tariffarie. Con questa misura si verrebbe incontro a tutte le gestioni che operano

nel settore di cui trattiamo, soddisfacendo una delle loro richieste più pressanti.

Metterei poi al terzo posto le gestioni difficili e al quarto gli aiuti assistenziali.

In ogni caso, vedrei la collocazione e graduazione delle categorie stabilita in punti precisi, senza lasciare troppo ampia discrezionalità alla commissione consultiva. La mia preoccupazione è di garantire a tutti questi spettacoli le tariffe ridotte.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Quando andiamo a rivedere questi vari punti, fatalmente si constata che un punto può esaurire tutti gli altri.

Per quanto riguarda le tariffe (sono 55 milioni per tutto lo spettacolo), mi pare sia chiaro che in ogni caso le facilitazioni tariffarie debbano essere incluse nella ripartizione del fondo. Dice l'articolo: « gravano sul fondo gli oneri », cioè non è possibile deroga in proposito.

Quindi, invece di stabilire un'elencazione che potrebbe dar luogo a contestazioni, si potrebbe dire: lo scopo principale è di provvedere per i casi di distruzione o danneggiamento per eventi fortuiti; poi: « particolari accertate difficoltà di gestione ». Comunque, sul fondo gravano le agevolazioni tariffarie, che son la prima cosa da considerare. Poi aggiungerei: « Eventuali residui » saranno erogati per opere di carattere assistenziale.

PRESIDENTE. Spostiamo allora le spese di ammodernamento sui residui.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Se si parlasse di semplice ricostituzione degli impianti, si potrebbero muovere obiezioni nel caso che l'impianto sia stato distrutto ma vi siano tecniche nuove per farlo diverso.

PRESIDENTE. Allora diciamo: « a titolo di concorso nella spesa di ricostituzione degli stessi ed opportunamente ammodernati ». Si tratta di stabilire cosa vogliamo fare.

GREPPI. Bisogna mettere al primo posto la ricostituzione e l'ammodernamento degli impianti in quanto distrutti o danneggiati.

GAGLIARDI, *Relatore*. Diciamo: « a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti ».

Per quanto riguarda le tariffe ferroviarie, va bene.

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con la formula prospettata dal relatore a modifica del primo comma dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento Greppi va modificato: invece di « dovranno », si dovrebbe dire « potranno ». Bisogna stare attenti che c'è una commissione consultiva che deve esprimere il proprio parere. Siccome si troverà di fronte ad una serie di domande le quali probabilmente assorbiranno la somma dei 200 milioni, si avrà una lotta fra quelli che avranno subito la distruzione dell'impianto (allorché si tratterà di valutare i danni) e gli altri.

GREPPI. I residui eventuali derivano dal fatto che già siano state soddisfatte le altre richieste prioritarie. Comunque non mi oppongo a che si dica: « potranno ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'emendamento sostitutivo presentato dal Governo modificato secondo la formula suggerita dal relatore.

(E approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento governativo.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Greppi con la modifica dello stesso proponente accettata.

(E approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dello emendamento del Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione il testo suggerito dalla Commissione bilancio sostitutivo dell'ultimo comma del disegno di legge.

(E approvato).

L'articolo 19 risulta pertanto così formulato:

ART. 19.

Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario,

nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione consultiva prevista dall'articolo 3.

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

ART. 20.

La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo di tale comunità.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Propongo la soppressione di questo articolo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo 21.

(È respinto).

L'articolo 21 è pertanto soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (2679); Belci: Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato (3858); Bologna: Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (4735); Girardin e Canestrari: Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 (4250); Russo Spena: Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (1159); Vizzini: Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia (2582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 »; Belci: « Riordinamento degli speciali ruoli organici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo forestale dello Stato; Bologna: « Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento ed a carriera limitata per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in particolari situazioni, norme per i sottufficiali e militari di truppa del corpo predetto provenienti dai corpi di polizia della

Venezia Giulia e per quelli richiamati e trattenuti in servizio temporaneo e riordinamento degli speciali ruoli organici dei Corpi della guardia di finanza e forestale dello Stato, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 »; Girardin e Canestrari: « Riconoscimento di anzianità a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio ausiliario di polizia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106 »; Russo Spena: « Modifiche agli articoli 3 e 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia »; Vizzini: « Modifiche all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, sulla sistemazione in ruolo del personale assunto in servizio temporaneo di polizia ».

Il relatore, onorevole Mattarelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. L'insieme dei provvedimenti, nei loro principi ispiratori hanno essenzialmente finalità perequative e, sotto tale specifico profilo, appaiono indubbiamente meritevoli di attenta e benevola considerazione.

Infatti, il più recente svolgimento della legislazione concernente il personale militare delle forze armate e dei Corpi di polizia ha ormai portato, in tema di avanzamento e di ristrutturazione degli organici, all'accoglimento di criteri intesi ad assicurare a tutte indistintamente le categorie di dipendenti un adeguato sviluppo di carriera.

Per quanto specificamente riguarda il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, è stato introdotto, per gli ufficiali, il sistema dell'avanzamento normalizzato, già vigente per le altre forze armate, in base al quale le promozioni avvengono secondo aliquote prestabilite, a prescindere dalla situazione contingente dei ruoli e, per i sottufficiali e militari di truppa, sono intervenute la legge 3 novembre 1963, n. 1543, la legge 13 luglio 1965, n. 1345, e la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, con cui sono state modificate e snellite le procedure di avanzamento ed aumentate le dotazioni organiche dei gradi di maresciallo e di appuntato, ai quali si presentava più difficile l'accesso.

Pertanto, oltre che equo, appare anche opportuno che venga ora presa in considerazione la particolare posizione del personale proveniente dai Corpi di polizia della Venezia Giulia, iscritto nei ruoli di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, la cui carriera è bloccata.

Peraltro, si ritiene che nel momento stesso in cui si tende ad eliminare una obiettiva situazione di disagio debba essere tenuta anche presente l'esigenza, per non determinare altre forme di sperequazione, di meglio armonizzare talune delle norme proposte con gli attuali ordinamenti del personale militare di pubblica sicurezza e di rimuovere, nell'occasione, altre situazioni che ancora non hanno potuto trovare una giusta soluzione e che sotto il profilo dell'equità appaiono meritevoli di ogni benevola valutazione.

Sulla base di tali premesse ho predisposto un testo unificato delle varie proposte di legge, che è stato distribuito a tutti i Commissari. Questo testo contiene alcune varianti rispetto a quello presentato in sede referente, che viene sostituito. Vorrei ora illustrare, riferendomi essenzialmente alla proposta Belci n. 3858, le principali modifiche e integrazioni che, per soddisfare le cennate esigenze, ho proposto al testo del provvedimento.

All'articolo 3 sembra necessario aggiungere un terzo comma diretto a prevedere il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali e militari di truppa che, in base alle disposizioni dell'articolo stesso, conseguono la nomina a vicebrigadiere. La precisazione appare indispensabile in quanto la permanenza nel ruolo separato e limitato non può essere compatibile con il fatto di avere, attraverso le normali procedure di avanzamento, ottenuto il passaggio alla carriera di sottufficiale, concorrendo a posti disponibili nel grado di vicebrigadiere.

Tale soluzione sembra, peraltro, anche imposta dall'opportunità di evitare il cumulo di benefici che ne conseguirebbe qualora si ammettesse la possibilità, una volta conferita la nomina a vicebrigadiere, di fruire, come sottufficiale, di ulteriori vantaggi di carriera.

Correlativamente alla cennata precisazione, può, inoltre, procedersi alla soppressione dell'articolo 8 del testo della proposta.

Relativamente all'articolo 6, è sembrato preferibile accogliere una diversa formulazione, evitando il riferimento alle aliquote di scrutinio ed ai quadri di avanzamento, trattandosi di istituti e sistemi non vigenti per tutti gli ordinamenti dei Corpi di polizia e di adottare, per quanto specificamente riguarda la carriera, criteri analoghi a quelli già previsti dall'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio temporaneo e successivamente stabilizzato, allo scopo di evitare sperequazioni a danno del personale dei ruoli ordinari.

Secondo la richiamata legge, l'avanzamento è infatti subordinato alla fondamentale condizione che abbiano potuto ottenere la promozione tutti i pari grado in servizio dei ruoli anzidetti.

Peraltro, per non determinare un rigido blocco delle promozioni in relazione all'attuale contingente e difficile situazione dei ruoli, viene abbandonato il riferimento ai pari grado in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 888 del 1962, assumendo quella più favorevole del 5 agosto 1956, di entrata in vigore della legge 11 luglio 1956, n. 699, con la quale fu disposta la stabilizzazione del personale in servizio temporaneo di polizia.

L'assunzione di tale data, oltre a salvaguardare imprescindibili esigenze di equilibrio dei ruoli è anche giustificata dalla circostanza che solo poco tempo prima era avvenuto il passaggio all'amministrazione italiana del territorio di Trieste; la data stessa è ritenuta adeguata da tutte le Amministrazioni da cui dipendono i Corpi predetti.

In ogni caso, qualora dovesse essere mantenuto il più favorevole sistema posto a base dell'originale formulazione dell'articolo, di far luogo al conferimento della promozione dei pari grado aventi la medesima anzianità di servizio, occorrerebbe ovviamente prevedere l'estensione dello stesso beneficio al personale stabilizzato.

Con l'articolo 8, in aderenza ai principi informativi dell'iniziativa ed attesa l'esigenza posta in rilievo nelle premesse di rimuovere lo stato di disagio in cui si trovano particolari categorie di ufficiali, si prevede per gli stessi l'iscrizione nel ruolo speciale limitato di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la conseguente estensione in loro favore dei benefici di carriera stabiliti dal provvedimento.

Si tratta specificamente degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, per i quali si prevede l'iscrizione d'ufficio, e dei capitani del ruolo ordinario, nonché degli ufficiali provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi sopra citate; per queste ultime due categorie di personale la iscrizione in ruolo separato e limitato è effettuata a richiesta degli interessati.

Secondo il sistema della legge n. 888 del 1962, gli ufficiali stabilizzati in servizio, in virtù della legge stessa hanno la possibilità di accedere fino ai gradi di maggiore, a condizione che siano già stati promossi gli uffi-

ciali di pari grado ed anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli del servizio permanente effettivo.

Le loro prospettive di carriera, anche a prescindere dalla limitazione accennata, sono, però, pressoché teoriche in quanto trattasi, in massima parte, di ufficiali avanzati negli anni che saranno colpiti dai limiti di età per il collocamento in congedo con conseguenti evidenti riflessi negativi anche agli effetti del trattamento di quiescenza.

La stessa situazione si verifica per gli ufficiali già provenienti dal servizio temporaneo, per il fatto di aver ottenuto l'inquadramento in ruolo nel grado iniziale, a distanza di molti anni dal reclutamento.

Particolarmente precaria è infine la situazione di taluni capitani del ruolo ordinario i quali, a causa della sfavorevole posizione di ruolo rischiano di essere colpiti dai limiti di età senza poter conseguire il grado di maggiore.

Poiché, secondo la legge sull'avanzamento normalizzato, il contingente di ufficiali da valutare è fissato in base ad aliquote stabilite in relazione al numero delle promozioni da conferire, ed alla consistenza di ruolo, i predetti ufficiali non hanno potuto infatti avvantaggiarsi neanche delle disposizioni transitorie di cui alla legge n. 1366 del 1965, in base alle quali, appunto per venire incontro alle aspettative di carriera dei capitani anziani, si è previsto, per un triennio, l'aumento da 25 a 50 delle promozioni annuali al grado di maggiore.

L'adozione delle disposizioni di cui all'articolo in esame, alla luce delle suesposte indicazioni, appare giustificata anche dall'opportunità di prevedere un giusto riconoscimento per categorie di ufficiali della cui opera l'Amministrazione si è avvalsa per lunghi anni e nei momenti particolarmente difficili della riorganizzazione delle forze di polizia.

Inoltre, esse sono valide anche sotto il mero profilo tecnico-giuridico, dal momento che vengono ad essere concentrati in un unico ruolo tutti gli ufficiali non appartenenti ai quadri permanenti.

Nell'articolo 9, ai fini della iscrizione nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del ruolo ordinario provenienti dal servizio temporaneo, si prevede la possibilità della ricostruzione di carriera fino al grado di capitano.

La norma tende a sanare gli squilibri verificatisi in tema di carriera tra detti ufficiali e quelli del pari provenienti dal servizio temporaneo i quali si sono avvalsi della facoltà, in base alle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 7 luglio 1962, n. 888, di essere mantenuti in tale

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

posizione fino al compimento dei limiti di età per il collocamento in congedo.

In attuazione di talune importanti decisioni del Consiglio di Stato, a favore di questi ultimi ufficiali, si è dovuto infatti far luogo al riconoscimento dei gradi e delle promozioni conseguite nelle forze armate di provenienza, avendo l'Alto consesso in particolare chiarito che, sul piano giuridico, la posizione di servizio temporaneo è da considerarsi, tecnicamente, alla stregua dell'istituto di comando, senza cioè comportare un netto distacco con il rapporto di servizio originario e con la ulteriore conseguenza della rilevanza delle posizioni acquisite nel rapporto stesso, anche successivamente all'impiego presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Di tale beneficio non hanno invece potuto fruire gli ufficiali a cui favore è diretta la norma; per aver scelto l'inquadramento nei ruoli ordinari con il grado di sottotenente, sono venuti a trovarsi in una situazione di inferiorità che, in difetto dell'adeguato correttivo che si propone, verrebbe a perpetuarsi, incidendo negativamente anche sull'ulteriore svolgimento della carriera.

Con l'articolo 10 vengono fissati i criteri in base ai quali viene effettuata, per ciascun grado, l'iscrizione nel ruolo speciale, facendo riferimento all'elemento obiettivo dell'anzianità di gradi determinata dalla data di promozione.

Con l'articolo 11 si mira invece a soddisfare una esigenza di chiarezza e certezza di rapporti.

A seguito delle decisioni del Consiglio di Stato che, come si è sopra accennato, hanno stabilito per gli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo il diritto al riconoscimento di gradi ed alle promozioni conseguite nelle forze armate di provenienza, molti interessati sono stati indotti a chiedere al Ministero della difesa un riesame delle loro posizioni ed a far riaprire, ora per allora, procedure di avanzamento il cui risultato si è dovuto poi assumere agli effetti delle conseguenti rettifiche con tutti gli inconvenienti che è facile immaginare, sotto il particolare profilo della continua variabilità di posizioni da tempo consolidate.

Allo scopo di porre definitivamente una remora al fenomeno, con la norma in esame viene stabilito che il riconoscimento dei gradi sarà ammesso solo se è intervenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge.

In conformità ai criteri posti a base dell'articolo 8 sopra illustrato, relativo agli uf-

ficiali in particolari situazioni, viene poi prevista l'iscrizione nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, anche dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero transitati dalla polizia africana italiana nel Corpo predetto in tali posizioni, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 45, ed a favore di dette categorie di personale si prevede l'estensione delle stesse provvidenze di carriera assicurate ai provenienti dai Corpi di polizia della Venezia Giulia.

Si tratta di un ristretto numero di dipendenti (45) i quali prestano ormai servizio da molti anni e sono prossimi al collocamento in congedo per il compimento dei limiti di età; la loro situazione, a parte la qualificazione giuridica del loro rapporto di servizio, è sostanzialmente identica a quella dei militari assunti in servizio temporaneo di polizia e successivamente « stabilizzati ».

Assunto in servizio temporaneo per provvedere alle eccezionali esigenze di pubblica sicurezza manifestatesi prima e durante l'ultimo conflitto, a causa del perdurare delle esigenze stesse anche dopo la fine della guerra, il suddetto personale dovette infatti essere ulteriormente trattenuto.

Atteso poi che la permanenza in servizio si era ormai protratta per lunghi anni, con legge 11 marzo 1955, n. 85, si ritenne di dover opportunamente prevedere la possibilità di continuare a prestare la loro opera fino al compimento dei limiti di età previsti per il collocamento in congedo dei pari grado dei ruoli ordinari.

Correlativamente, con leggi 9 marzo 1953, n. 304 e n. 305, e con la successiva legge 25 luglio 1956, n. 836, furono disposte particolari provvidenze in materia di trattamento di quiescenza; per ultimo, con l'articolo 59 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è stata assicurata anche una adeguata progressione economica, mediante il riconoscimento del servizio da richiamato o trattenuto ai fini degli scatti di stipendio o paga.

Con le disposizioni proposte si tende ora ad assicurare al personale interessato anche un sia pur limitato sviluppo di carriera in vista fondamentalmente dei riflessi sul trattamento di quiescenza, per cui le disposizioni stesse assumono soprattutto funzione riparatrice.

Con lo stesso articolo viene, inoltre, stabilita l'iscrizione nel ruolo separato e limitato anche dei sottufficiali e militari di truppa mantenuti in servizio temporaneo, allo scopo di ottenere in tal modo, così come per gli ufficiali, la concentrazione in un unico ruolo del personale non appartenente ai ruoli ordinari; a favore dei militari di truppa, con la disposizione di cui all'ultimo comma, viene per ragioni di parità di trattamento, prevista la possibilità, contemplata dall'articolo 3, del passaggio alla carriera di sottufficiale.

Si dettano infine disposizioni per assicurare al personale richiamato e trattenuto le provvidenze di cui già fruiscono i pari grado in servizio permanente e continuativo, in materia di trattamento economico, di previdenza ed assistenza creditizia.

Tale inconveniente è tanto più grave se si considera che per il personale aggiunto stabilizzato e per quello proveniente dai Corpi di polizia della Venezia Giulia, si è già adottato un opportuno correttivo, consentendo, con l'articolo 10 — secondo comma — il computo dell'anzianità complessiva di servizio, a prescindere dalla posizione di stato; la norma che si propone, appare, pertanto, validamente giustificata.

Con l'articolo 13, per ragioni di connessione, viene anche data soluzione al problema, che si trascina ormai da molti anni, relativo all'adeguamento del limite di età per il collocamento in congedo dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a quello vigente per i pari grado dell'Arma dei carabinieri.

In atto l'anzidetto limite è fissato in anni 56 e risulta inferiore di un anno rispetto a quello dei maggiori dell'Arma.

La diversità, che non si riscontra per gli altri gradi, non è giustificata da alcuna valida ragione, data l'identità dei compiti demandati alle due categorie di ufficiali, ed in pratica determina una inammissibile sperequazione con incidenze negative anche agli effetti della carriera.

La norma, risponde pertanto ad evidenti esigenze di equità ed è oltretutto aderente al principio posto a base della recente legislazione riguardante il personale delle forze di polizia, della piena e completa parità di trattamento, non solo in materia di assegni, ma anche in quella afferente allo stato giuridico.

Praticamente il nuovo testo nei primi sei articoli assorbe le proposte di legge Russo Spena, Vizzini, Bologna, Gagliardi e Belci.

Gli altri articoli sono esplicativi e prevedono norme tecniche da inserire fra altre norme vigenti. L'articolo 14 accoglie la proposta di legge Girardin e Canestrari che riguarda gli ufficiali e sottufficiali provenienti dalla polizia stradale. Si tratta di partigiani che furono inseriti nel Corpo dopo la liberazione.

Il provvedimento ha pertanto l'intento perequativo di cui si è parlato sulla base della proposta di legge Canestrari.

In correlazione alle modifiche ed integrazioni introdotte rispetto alle originarie proposte di legge, dovrà essere formulato un nuovo titolo del testo unificato. Mi riservo di proporlo.

Concludendo, invito la Commissione a dare il proprio assenso al testo unificato che mi sembra ponga termine alla serie dei provvedimenti perequativi avendo accolto tutte le richieste che ancora persistevano da parte di alcune guardie dei Corpi di polizia. Approvandole daremmo pertanto una maggiore serenità a questo personale che adempie ad un compito delicatissimo al servizio dello Stato.

PRESIDENTE. Devo comunicare alla Commissione i pareri riguardanti le proposte di legge in esame.

La V Commissione ha espresso parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge n. 2679 e n. 3858 a condizione che l'articolo 15 fosse così modificato: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge di 54 milioni per l'anno 1968 si provvede con una riduzione di pari importo del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La V Commissione si è dichiarata anche favorevole alle proposte di legge n. 1159 e numero 2582 che possono ritenersi assorbite dal testo unificato. Dal momento che il limite di spesa è mantenuto a lire 54 milioni, non ritengo che debbano sussistere difficoltà all'approvazione del testo unificato.

Per quanto riguarda il parere della Commissione agricoltura, il Presidente Sedati ha inviato una lettera, nella quale si precisa che la Commissione non intende avvalersi della facoltà di esprimere un parere.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LA BELLA. Noi concordiamo sul nuovo testo presentato dal relatore, tuttavia avremmo preferito esaminarlo più attentamente, magari in sede di Comitato ristretto, per poterne valutare tutti gli aspetti.

Devo far rilevare che le categorie interessate al provvedimento, a differenza di altre categorie di lavoratori, non possono attraverso agitazioni di carattere sindacale far pervenire al Parlamento le loro richieste, per cui accade che eventuali proteste si verificano allorché gli interessati prendono conoscenza della portata dei provvedimenti approvati. Di conseguenza, noi riteniamo che se fosse stato possibile un maggior approfondimento dei termini della questione, magari attraverso contatti con le categorie interessate al provvedimento, certamente la Commissione avrebbe potuto svolgere un lavoro migliore.

Mi auguro comunque che non ci si trovi in seguito di fronte alle recriminazioni di categorie di personale escluso o dimenticato.

PRESIDENTE. Desidero ricordare all'onorevole La Bella che solamente nella seduta di ieri pomeriggio è stato concesso il deferimento in sede legislativa delle proposte di legge ora in esame, per cui, data l'urgenza è mancato il tempo di nominare un Comitato ristretto.

Noi dobbiamo comunque dare atto all'onorevole relatore di avere acquisito un testo, predisposto d'accordo con il Governo, proprio per accelerare il lavoro della Commissione.

Non ho alcuna difficoltà ad acconsentire ad una eventuale richiesta dell'onorevole La Bella di rinviare la seduta per la votazione degli articoli.

LA BELLA. Non avanzo nessuna formale richiesta in tal senso; mi rammarico unicamente per il fatto che si arriva sempre in fine di legislatura con l'acqua alla gola.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche se il personale interessato al provvedimento non è organizzato sindacalmente, onorevole La Bella, le assicuro tuttavia che il nuovo testo è stato concordato con le categorie interessate, attraverso diversi contatti, per cui non credo si possa temere che si verifichino sperequazioni.

GREPPI. Le osservazioni dell'onorevole La Bella in linea di principio sono fondate, anche se prescindono dalla situazione di fatto illustrata dal Presidente e che tutti conosciamo.

Ciò che si verifica è il piccolo dramma di ogni fine di legislatura. Ci troviamo nell'alternativa di dover approvare una legge nel complesso giusta, anche se in qualche articolo può essere discutibile, o di dover accantonare la risoluzione di tutto il problema.

Del resto l'onorevole Sottosegretario ci ha dato assicurazioni nel senso che il provvedimento non creerà motivi di malcontento o sperequazioni.

Desidero anticipare il voto favorevole del mio gruppo al testo unificato delle proposte di legge, brillantemente illustrato dall'onorevole Mattarelli, al quale è giusto esprimere in fine di legislatura la nostra gratitudine, avendo egli sempre fattivamente e costantemente partecipato ai lavori della nostra Commissione.

BELCI. Vorrei fare una breve dichiarazione anzitutto per ringraziare il relatore del lavoro compiuto e l'onorevole La Bella di essersi astenuto dal presentare una formale richiesta di rinvio.

Posso confermare che tutto il lavoro preparatorio si è svolto d'intesa con i tre ministeri interessati ed anche d'intesa, tramite continui contatti cui accennava il Sottosegretario, con i Corpi di polizia. Dato che manca per questi una rappresentanza sindacale, si è trattato di contatti di tipo informale ma necessari perché gli interessati non si debbano trovare di fronte a situazioni ad essi sconosciute e magari sgradite.

Lo sforzo compiuto dal relatore d'intesa con gli uffici è stato quello di cercare una soluzione che portasse ad una perequazione in materia di normativa riguardante la carriera dei Corpi di polizia, guardia di finanza e forestale.

Ritengo pertanto che il nuovo testo presentato dal relatore possa soddisfare le esigenze degli interessati e dei ministeri che presiedono a questi Corpi. Ritengo pertanto che la Commissione farebbe ottima cosa approvando il nuovo testo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del testo unificato presentato dal relatore. Non essendo stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito lo

avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

ART. 2.

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

(È approvato).

ART. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali.

Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

(È approvato).

ART. 4.

Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza in quanto applicabili delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi.

(È approvato).

ART. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

(È approvato).

ART. 6.

Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

(È approvato).

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

(È approvato).

ART. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento:

i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1968

i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di età nel grado entro il 31 dicembre 1973.

Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.

(È approvato).

ART. 9.

Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 10.

L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione.

In caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

(È approvato).

ART. 11.

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle Forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

ART. 12.

Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono iscritti:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 10.

Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera a), nel numero delle promozioni previste dal precedente articolo 6 sono computate quelle eventualmente già conseguite ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se più favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Il personale di cui al primo comma, lettera b), è iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera a).

(È approvato).

ART. 13.

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57.

ART. 14.

Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente al-

la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a) ed articolo 6, lettera a), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106.

(È approvato).

ART. 15.

Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche:

tabella n. 1 — alla colonna n. 3 del quadro I — ruolo ordinario — in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole « superare il corso valutativo »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 1 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20 »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 5 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « 1/9 dell'organico del grado ».

All'articolo 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione della presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a vantaggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi ».

(È approvato).

Secondo il parere espresso dalla Commissione bilancio l'articolo relativo alla copertura dell'onere va così formulato:

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nella seduta di domani esamineremo gli emendamenti aggiuntivi proposti dall'onorevole Sgarlata e se ci perverrà il parere della Commissione finanze e tesoro procederemo alla votazione finale a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato del disegno e della proposta di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge Riccio:

« Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante » (4796-524):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Amadio, Benocci, Bisaglia, Borsari, Cattaneo Petrini Giannina, Di Giannantonio, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Greppi, Jacazzi, La Bella, Lombardi Ruggero, Loreti, Mattarelli, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Rampa, Servadei, Sgarlata, Sullo, Tanassi, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Dal Canton Maria Pia, Pellicani, Simonacci.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO